

Codice DB1701

D.D. 16 febbraio 2010, n. 16

L.R. n. 40/1998, art. 10 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Insediamento commerciale facente parte del Piano Esecutivo Convenzionato denominato Via Giordano Bruno " localizzato nel Comune di Alessandria, presentato dalla Societa' D.L.G. Investimenti srl - Esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/98.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto ““Insediamento commerciale facente parte del Piano Esecutivo Convenzionato denominato “Via Giordano Bruno” da localizzarsi in Alessandria, via Giordano Bruno presentato dalla Società D.L.G. Investimenti srl con sede in Castello d’Annone (AT), località Case Sparse, n. 76 possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/98 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che vengano realizzate tutte le mitigazioni di impatto ambientale proposte nel progetto allegato all’istanza in oggetto e che il progetto municipale recepisca tutte le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate:

Dal punto di vista urbanistico:

- Dovrà essere richiesta autorizzazione regionale ex art. 26 l.r. n. 56/77 s.m.i. preventiva al rilascio dei permessi di costruire per gli insediamenti commerciali con superficie lorda di pavimento superiore a mq 4.000;
- la sopraddetta autorizzazione regionale ed i successivi permessi di costruire relativi alla realizzazione del fabbricato e delle opere di urbanizzazione indotte potranno essere rilasciati, secondo quanto previsto dal comma 4, art. 5 del D.M. Interministeriale 9 maggio 2001, solamente dopo l’espressione del parere obbligatorio del Comitato Tecnico Regionale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, che dovrà essere richiesto dal Comune di Alessandria e le cui eventuali prescrizioni dovranno essere recepite nel progetto municipale;
- nel caso in cui il suddetto parere obbligatorio del Comitato Tecnico Regionale richieda modifiche sostanziali alla viabilità, ai parcheggi e/o al posizionamento del fabbricato commerciale, la nuova progettazione dovrà essere obbligatoriamente sottoposta a nuova fase di verifica ambientale ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14.12.1998, n. 40, a variante del Piano Esecutivo Convenzionato approvato con D.C.C. n. 144/374/763 del 30 ottobre 2006 e nell’eventualità si rendesse necessario un ridimensionamento della superficie di vendita già autorizzata dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione commerciale ex d.lgs. n. 114/98;
- Poiché l’area di intervento in oggetto è individuata nel PRGC vigente tra le “aree di pianura” ricomprese nella Classe di rischio IIIb alfa, l’attuazione dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 51 “Prescrizioni geologiche” del PRGC vigente.

Dal punto di vista tecnico-progettuale:

Viabilità

- Le opere di viabilità così come prescritte nella Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 5444/DB1701 del 28.07.2009 dovranno essere eseguite prima dell’attivazione dell’insediamento commerciale;
- dovranno essere previsti opportuni stalli per le biciclette nel parcheggio a raso di pertinenza del centro commerciale, possibilmente in prossimità dell’ingresso.

Dal punto di vista ambientale

Sistemi di illuminazione

- Il sistema di illuminazione del centro commerciale deve essere adeguata alla Legge Regionale n°31 del 24/03/00 “Disposizione per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Risorse idriche

- Si chiede al proponente di valutare la possibilità di convogliare le acque reflue post trattamento prima pioggia e le acque di seconda pioggia al collettore fognario invece che, come previsto, ad un fosso ricettore naturale, al fine di evitare eventuali contaminazioni della risorsa ambientale in caso di sversamenti accidentali di sostanze contaminanti.

Fase di cantiere

- Dovrà essere approfondito lo studio della funzionalità viabilistica al fine di garantire livelli di servizio adeguati anche in questo periodo;
- Dovranno essere rispettate, in fase di costruzione, le misure di mitigazione indicate in progetto finalizzate alla minimizzazione degli impatti derivanti dalle attività di cantiere.

Risparmio energetico

- Gli affinamenti progettuali da introdurre in sede di stesura del progetto definitivo devono incentivare il risparmio energetico e l’uso di energie alternative, che dovranno rispondere a quanto previsto dal D.L.gs. n. 311 del 29/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2007 che modifica il D.lgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia;
- nella progettazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia, riscaldamento e condizionamento, il proponente deve tenere conto di quanto previsto dalla scheda 5N dello “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”, di cui alla D.C.R. n. 98-1247 del 11.1.2007 così come aggiornato con D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009.

Verifica delle prescrizioni e monitoraggi

- Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad Arpa Dipartimento di Alessandria ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 40/98 il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera.
- Si richiede una campagna di monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti aria, traffico, rumore, nelle fasi di cantiere e di esercizio, mediante presentazione di un piano di monitoraggio da concordare con Arpa Piemonte del Dipartimento di Alessandria.
- Deve essere comunicato al Dipartimento ARPA di Alessandria l’inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/1998.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere all’ARPA Dipartimento di Alessandria, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nel presente atto ed inoltre una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell’area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell’efficacia;
- i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all’ARPA Dipartimento di Alessandria;
- in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti (trasporti collettivi, barriere verdi, ecc.).
- L’approvazione del progetto municipale per il rilascio dei permessi di costruire da parte del Comune di Alessandria è subordinata al recepimento delle prescrizioni di cui al presente atto. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti in senso autorizzativo ai fini della realizzazione dell’intervento in oggetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte. Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 40/1998.

Il Dirigente
Patrizia Vernoni